



COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Provincia di Udine

REGOLAMENTO
BORSA DI STUDIO
OPERA PIA "BALDISSERA - MODESTI"

ART. 1
OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di attribuzione della borsa di studio intitolata all'Opera Pia "Baldissera - Modesti" istituita dal Comune di Gemona del Friuli con Deliberazione consiliare n. 25 del 22.05.1997. L'importo complessivo della borsa di studio in oggetto è fissato in 2.500,00 € annui, così ripartiti: primo classificato 1.500,00 € - secondo classificato 1.000,00 €.

ART. 2
REQUISITI E CRITERI DI ASSEGNAZIONE/PERIODICITÀ

La borsa di studio di cui all'art. 1 del presente regolamento sarà attribuita annualmente (fatta salva, al ricorrere di esigenze particolari, una diversa periodicità stabilita dalla Giunta comunale nel rispetto, in ogni caso, del limite triennale indicato nella deliberazione del Commissario Straordinario dell'Opera Pia "Baldissera - Modesti" n. 3/1994), previa pubblicazione all'albo comunale del relativo bando, con facoltà di individuare eventuali ulteriori modalità di pubblicizzazione ritenute idonee, agli studenti aventi i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. che siano residenti da almeno due anni nel Comune di Gemona del Friuli;
2. che siano in corso di studi al momento della pubblicazione all'albo del Comune di Gemona del Friuli del bando per l'assegnazione della borsa di studio;
3. che siano iscritti ad un'Università italiana o estera;
4. che l'ISEE (o altro indicatore della situazione economica che, eventualmente sostituisca nel tempo lo stesso) del nucleo familiare di cui fanno parte, non sia superiore al valore indicato con deliberazione giuntale nel rispetto delle prescrizioni di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario dell'Opera Pia "Baldissera - Modesti" n. 3/1994.

La borsa di studio sarà assegnata al soggetto in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui sopra, che abbia ottenuto il più elevato punteggio, a seguito della somma algebrica dei

singoli punti attribuiti dalla commissione con l'applicazione di parametri fissati con deliberazione giuntale che tengano conto:

- a) della condizione economica del nucleo familiare dello studente risultante dal precedente punto 3 (punteggio massimo attribuibile: 40 punti);
- b) del merito scolastico (punteggio massimo attribuibile: 60 punti).

Nel caso di concorrenti che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo riferito al primo o secondo posto della graduatoria, si procederà nel seguente modo:

1) primo posto:

- i. nel caso di parità tra uno studente in corso di studi ed uno studente fuori corso, sarà preferito lo studente in corso di studi;
- ii. negli altri casi sarà preferito il soggetto che ha ottenuto il più alto punteggio riferito al parametro b (merito scolastico);
- iii. qualora vi sia parità anche applicando il precedente punto ii., si procederà mediante estrazione a sorte.

Al soggetto che risulterà non aggiudicatario del primo premio della borsa di studio a seguito dell'applicazione di tali criteri, sarà attribuito il secondo premio.

2) secondo posto:

- i. nel caso di parità tra uno studente in corso di studi ed uno studente fuori corso, sarà preferito lo studente in corso di studi;
- ii. negli altri casi sarà preferito il soggetto che ha ottenuto il più alto punteggio riferito al parametro b (merito scolastico);
- iii. qualora vi sia parità anche applicando il precedente punto ii., si procederà mediante estrazione a sorte.

ART. 3

COMMISSIONE

La valutazione delle domande e dei requisiti dei candidati sarà effettuata da un'apposita commissione nominata dalla Giunta comunale; la commissione sarà composta dal responsabile del procedimento o da un suo delegato o dal Segretario Generale del Comune di Gemona del Friuli, che fungerà da Presidente, e da due commissari esponenti dell'ambiente scolastico gemonese o delle libere professioni intellettuali o da personalità che abbiano dato particolare lustro alla comunità gemonese. Le funzioni di verbalizzazione della commissione saranno svolte dal Presidente. I componenti la commissione dovranno dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità rispetto ai soggetti da valutare; la Giunta comunale provvederà a sostituire il commissario che versi in situazione di incompatibilità.

Il Presidente della commissione può chiedere ad uno o più candidati, per una sola volta ed entro un termine fissato a pena di decadenza non superiore a dieci giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta da parte del candidato, delle integrazioni, al fine di una corretta valutazione dei parametri indicati nel bando.

Nessun compenso sarà erogato ai componenti la commissione.

La commissione redigerà apposito verbale esponendo le proprie valutazioni ed i punteggi attribuiti ai candidati in relazione ai parametri di cui al precedente art.2.

ART. 4

DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

La borsa di studio sarà attribuita con provvedimento del responsabile del procedimento sulla base delle valutazioni espresse dalla commissione summenzionata.

La borsa di studio potrà essere attribuita allo stesso studente una sola volta.

Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni della sua affissione all'albo pretorio comunale.